COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2026
COM(2026) 511 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

1. CONTESTO

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1] ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Poiché tale procedura prevede una deroga ai principi generali dell'IVA, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) le misure nazionali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva IVA che sono autorizzate "allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali" devono essere interpretate restrittivamente ed essere inoltre necessarie e adeguate alla realizzazione dello specifico obiettivo che perseguono nonché incidere il meno possibile sulle finalità e sui principi della direttiva IVA[2].

Con lettera protocollata dalla Commissione il 28 maggio 2026, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare ulteriormente l'autorizzazione ad applicare, in deroga all'articolo 193 della direttiva IVA, il meccanismo di inversione contabile in relazione alla cessione di legname o alla prestazione di servizi connessi, inizialmente concessa al momento dell'adesione della Lettonia all'Unione il 1º maggio 2004, prorogata nel 2006 mediante decisione n. 2006/42/CE del Consiglio e successivamente in altre sei occasioni, da ultimo fino al 31 dicembre 2026 mediante decisione di esecuzione (UE) 2024/3207 del Consiglio.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 21 agosto 2026, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 25 agosto 2026, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.

2. LA DOMANDA

La Lettonia chiede, a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, la autorizzi a prorogare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della stessa direttiva per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alla cessione di legname o alla prestazione di servizi connessi.

Di norma, ai sensi dell'articolo 193 della direttiva IVA, il debitore dell'IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Scopo del meccanismo di inversione contabile è trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione al fine di evitare che il fornitore abbia la possibilità di scomparire con l'IVA percepita (frode dell'operatore inadempiente).

La deroga è stata inizialmente concessa alla Lettonia nell'allegato VIII, capo 7, punto 1, lettera b), dell'atto di adesione del 2003[3], fino al 30 aprile 2005, ed è stata

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[2] Si veda la sentenza del 27 gennaio 2011 nella causa *Vandoorne* C-489/09, EU:C:2011:33, punto 27.

[3] Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione

successivamente prorogata per la prima volta, in relazione all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, mediante decisione n. 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006[4], fino al 31 dicembre 2009. È stata quindi autorizzata, in deroga all'articolo 193 della direttiva IVA, mediante la decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009[5] fino al 31 dicembre 2012, e prorogata cinque volte, mediante le decisioni del Consiglio 2013/55/UE del 22 gennaio 2013[6], (UE) 2015/2396 del 10 dicembre 2015[7], (UE) 2018/2006 dell'11 dicembre 2018[8], (UE) 2022/81 del 18 gennaio 2022[9] e da ultimo (UE) 2024/3207 del 12 dicembre 2024[10], che ha prorogato la misura speciale fino al 31 dicembre 2026. La misura speciale è pertanto in applicazione continua da oltre vent'anni ed è già stata prorogata sette volte.

3. IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Quando la Commissione riceve una richiesta a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la esamina per verificare che sussistano le condizioni fondamentali per concedere la deroga, ovvero che la misura specifica proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l'amministrazione fiscale o che miri a prevenire talune evasioni o elusioni fiscali. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un'impostazione moderata e prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del regime generale dell'IVA, siano di portata limitata, anche nel tempo nonché necessarie e proporzionate. Qualsiasi deroga al sistema di pagamento frazionato va pertanto utilizzata in ultima istanza per un periodo limitato e deve offrire garanzie quanto alla necessità e alla natura eccezionale della deroga concessa.

europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato VIII, capo 7, punto 1, lettera b) (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

[4] Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31).

[5] Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30).

[6] Decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16).

[7] Decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142).

[8] Decisione di esecuzione (UE) 2018/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 20).

[9] Decisione di esecuzione (UE) 2022/81 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, che modifica la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 13 del 20.1.2022, pag. 49).

[10] Decisione di esecuzione (UE) 2024/3207 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 2024/3207, 23.12.2024).

Tenuto conto degli oltre vent'anni di applicazione, la Commissione ritiene che la Lettonia abbia avuto ampiamente il tempo per introdurre misure convenzionali per le quali non è necessaria una deroga alla direttiva IVA, al fine di controllare il settore del legname con un volume abbastanza ingente di beni tangibili che dovrebbe consentire un audit e un follow-up adeguati.

È stato inoltre rammentato alla Lettonia di adottare misure adeguate onde combattere le frodi, in particolare per quanto riguarda:

il considerando 5 della decisione di esecuzione (UE) 2024/3207 del Consiglio, che ha concesso la proroga attualmente in vigore, rammenta che *"(...) le misure speciali sono generalmente concesse per un periodo di tempo limitato al fine di consentire di valutare se tali misure speciali siano appropriate ed efficaci. Le misure speciali concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell'IVA e la conformità dei soggetti passivi tali da affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura speciale, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una misura speciale, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode*.";

il considerando 6 di detta decisione recita *"(...) prima della scadenza della proroga della misura speciale ai sensi della presente decisione di esecuzione, la Lettonia dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un'ulteriore proroga della misura speciale."*.

La domanda presentata dalla Lettonia non individua alcuna nuova misura convenzionale introdotta successivamente all'adozione della decisione (UE) 2024/3207. La Lettonia afferma che sono in corso attività intese a potenziare le misure già in vigore ed esprime l'intenzione di tornare al regime IVA standard nel settore del legname "in modo pianificato ed entro un termine ragionevole", senza specificare tale termine o presentare risultati misurabili. Essa sottolinea inoltre il continuo ricorso a un sistema di rating societario preesistente gestito dalla sua amministrazione fiscale.

La Lettonia sostiene tuttavia che dovrebbe essere concessa un'ulteriore proroga, facendo riferimento in particolare alla decisione del parlamento lettone (Saeima) di rinviare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria tra imprese dal 1º gennaio 2026 al 1º gennaio 2028, ritenuto un motivo sufficiente per il mantenimento del meccanismo di inversione contabile. Poiché il rinvio della fatturazione elettronica nazionale riflette una scelta che rientra nel controllo della Lettonia e non è un vincolo imposto dal diritto dell'Unione, esso non può di per sé giustificare un'ulteriore deroga a livello dell'Unione ai sensi dell'articolo 395.

La Lituania e la Romania, che beneficiavano di deroghe analoghe per il settore del legname a norma, rispettivamente, delle decisioni di esecuzione (UE) 2018/1920 e (UE) 2023/218 del Consiglio, non hanno inoltre prorogato tali misure oltre il 2021 e il 2025, in applicazione delle stesse condizioni di cui all'articolo 395 della direttiva IVA.

Sulla scorta di quanto esposto e tenuto conto del fatto che la Commissione aveva già informato la Lettonia nel 2024 dell'opportunità di attuare misure convenzionali nonché del fatto che la misura speciale è già in vigore dal 2004 e che è stata prorogata sette volte, segnatamente nel 2006, 2009, 2013, 2015, 2018, 2022 e 2024, non può più essere giustificata la concessione di un'ulteriore proroga.

4. CONCLUSIONI

Sulla scorta degli argomenti che precedono, la Commissione si oppone alla domanda presentata dalla Lettonia.